



SEDUTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n° 212/2023 del 06/05/2023

OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023

L'anno duemilaventitre il giorno sei del mese di Maggio nella Audio video,

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**PRESIEDE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO - CARMINE VALENTE
ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE - MACRÌ DOTT.SSA ALESSANDRA**

ORIGINALE



Il dirigente Dott. Quirino Volpe, responsabile del Servizio Entrate, su indirizzo del Commissario Straordinario, Dott. Carmine Valente

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705, della citata Legge n. 147/2013 è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per le aree mercatali, che dal 2021 sono assoggettate al canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica e per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie,

- il presupposto per l'applicazione della TARI, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati insistenti nel territorio del Comune;

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- l'articolo 1 della Legge 147/2013, ai commi 650 e 651, prevede che la tassa sia corrisposta in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte.

- l'art. 1, comma 651, della legge n. 147 del 2013 secondo il quale le tariffe della TARI sono commisurate sulla base dei criteri determinati dal "metodo normalizzato" di cui al D.P.R. n. 158 del 1999;

- il comma 654 della richiamata Legge 27/12/2013 n. 147 dispone che nella commisurazione della tariffa *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità della normativa vigente....."*;

- il comma 655 ai sensi del quale: *"Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33 bis del decreto legge 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni nella Legge 28 febbraio 2008 n. 31", che secondo quanto stabilito dalla determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF"*;

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

RILEVATO che :

con legge 14/11/1995 n. 481 è stata istituita ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), che svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore;

l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba definire *un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]*;

in particolare l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *"al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea"*, ha assegnato all'Autorità (nel nostro caso ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti



urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*,-

pertanto a decorrere dall'anno 2020, il metodo tariffario da seguire nell'elaborazione del piano economico finanziario della TARI è oggetto di disciplina da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), a cui la legge di bilancio per il 2018 (l'art. 1 commi 527-528 della Legge n. 205/2017) ha attribuito importanti funzioni di regolazione e controllo nel settore dei rifiuti;

VISTI gli atti pubblicati da ARERA:

Delibera n. 443/2019 del 31 ottobre 2020 "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021", che approva il "metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti" (MTR);

Determina n. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020 avente titolo "Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/ R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari";

Delibera n. 238/2020/R/Rif del 23 giugno 2020 Emergenza Covid-19, avente titolo "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Delibera n. 564/2020/R/eel del 22 dicembre 2020 "Aggiornamento per l'anno 2021 delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per i clienti non domestici e delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione";

Delibera dell'ARERA n. 15 del 18 gennaio 2022, avente ad oggetto: "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

Delibera n. 363/2021 con la quale ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

Delibera n. 456 del 26 ottobre 2021, ad oggetto: "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)";

Determina n. 2/2021 del 4 novembre 2021 avente titolo "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

Delibera 62/2023/R/rif del 21 febbraio 2023 "Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani", di definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale del PEF, previsto dagli articoli 7 e 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF, ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2024 e 2025;

DATO ATTO che :

- a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

- detto metodo MTR è stato riformato con la successiva deliberazione n. 363/2021 ARERA, che ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, definendo i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, ed approvando il "metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2";

- le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

- il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed amplia i costi "riconosciuti" fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

- il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

- per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;



RILEVATO che:

- la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;
- che con Determinazione 459/2021/R/Rif del 26/10/2021 Arera ha disposto la valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2);

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all' ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

VISTO l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 di disciplina del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

DATO ATTO CHE che:

- in base all'articolo 7 deliberazione ARERA n. 363/2021 ed art. 28 dell'allegato MTR-2, il Piano finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'Organismo competente e approvato dall' ARERA;
- L'Organismo competente è l'Ente territorialmente competente, ovvero il soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato, identificato;
- L'attività di validazione, qualora l' organismo competente risulti identificabile con il gestore, può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli;
- la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta ai sensi dell'art. 7, comma 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF di Arera, i cui esiti sono contenuti nella Relazione al Piano Finanziario;

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

CONSIDERATO anche che:

- spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;
- la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;
- nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;
- l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, da cui emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2023;
- le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Latina non è istituito e/o operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente (EGATO) sono svolte dal Comune;



- i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2023-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF

- con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

DATO ATTO che gli articoli 8.5 e 8.6 della Delibera 363/2021 disciplinano quanto segue: *L'articolo 8. 5 della delibera ARERA n. 363/2021 prevede che: "Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2. Nel successivo punto 8.6: "Nei casi di cui al precedente comma 8.5, l'Autorità valuta l'istanza e, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva la predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio".*

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47/2022 del 31/05/2022, con cui è stato approvato il Piano Economico Finanziario relativo al periodo 2022-2025 per il servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Latina;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. ____/2023 del __/__/2023 di approvazione del PEF 2023-2025, (Proposta di Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 203 del 06/04/2023 ad oggetto "Piano Economico Finanziario anni 2022-2025 (PEF) DEL Servizio d'Igiene Urbana DPR 158-99. Revisione infra periodo") con cui l'amministrazione comunale ha ritenuto necessario procedere all'aggiornamento ed alla revisione del Piano Economico Finanziario 2022-2025 del servizio gestione rifiuti secondo quanto previsto dal MTR-2; come meglio specificato e motivato nella relazione di accompagnamento allegata al succitato provvedimento;

CONSIDERATO che pertanto è stata presentata, quale parte integrante e sostanziale, della suddetta deliberazione, l'istanza motivata per la REVISIONE INFRA-PERODO della predisposizione tariffaria, secondo quanto previsto dall'art. 8.5 della Delibera 363/2021/R/rif e dall'art. 28.4 dell'Allegato A alla citata delibera di ARERA, che disciplina la revisione infra periodo solo nel caso di "circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano" e la RELAZIONE di cui all'art. 4.6 MTR-2 per il SUPERAMENTO del LIMITE DI CUI ALL'ART. 4.2 (LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE);

DATO ATTO che il PEF validato relativo all'anno 2023 ammonta ad € 36.438.152,00, a tale importo, occorre aggiungere le componenti a valle del PEF, per la determinazione delle tariffe TARI, corrispondenti all'ammontare del contributo ricevuto dal MIUR ed articolato come segue: :

Descrizione voce	Componente fissa	Componente variabile
Totale costi del piano finanziario	€ 17.292.730,00	€ 19.145.422,00
Contributo MIUR	€ 134.186,92	

VISTO il vigente Regolamento comunale relativo alla Tassa Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 04/06/2020 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI :

il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO in particolare l'art. 13 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 per gli Enti che adottano il metodo normalizzato;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;



TENUTO conto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651 della Legge 147/2013, il comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (regolamento recante le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), lo stesso utilizzato per l'applicazione della TIA e della TARES;
- *questo Comune applica la tariffa secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/1999, a partire dall'anno 2006;*

VISTI , inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
- in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo.

Considerato che:

- l'art. 26 del vigente Regolamento Tari (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.21 del 04/06/2020, s.m.i.i.) stabilisce,fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'art. 24, che:*"il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 19 a 23 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147"*;
- ai sensi dell'art.33 bis della legge 28/02/2008 n. 31, è previsto un contributo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche stimato prudenzialmente in € **134.186,92**, sulla base dei dati del contributo per l'anno 2022, in considerazione delle erogazioni operate negli esercizi precedenti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Tale importo viene sottratto dal costo relativo alla quota fissa della tariffa delle utenze non domestiche che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti;

CONSIDERATO IN PARTICOLARE CHE:

- la Circolare del MEF n. 2/DF del 22/11/2019 inerente la pubblicazione ed efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali e la loro modalità di trasmissione al MEF che, nel ribadire l'inapplicabilità delle tariffe dell'anno di competenza, ancorché già approvate e pubblicate, prima del 1° dicembre di ciascun anno, *prevede che l'ente nello stabilire le modalità del pagamento delle rate in acconto possa optare per una semplice ripartizione dell'imposta riferita all'esercizio precedente piuttosto che prendere in considerazione la situazione aggiornata, tenendo conto quindi delle variazioni nel frattempo intervenute (superfici, numero occupanti, ecc....)*;
- l'art. 38 bis del DL n. 124/2019 convertito dalla Legge n. 157/2019 che, apportando modificazioni all'art. 19 comma 7 del D.Lgs. 504/1992 prevede, a decorrere dal 1° giugno 2020, modifiche sostanziali alle modalità di riversamento del Tributo per l'esercizio delle Funzioni Ambientali alla Città Metropolitana, demandando ad un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 31 maggio 2020, eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione di tale disposizione;
- con decreto del Mef del 1° luglio 2020 è stato previsto che, per le annualità 2021 e successive, il Tefa e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai Comuni, utilizzando appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle entrate. La struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i suddetti codici tributo, riscossi a titolo di Tari o tariffa avente natura corrispettiva e di Tefa, rispettivamente, al comune e alla corrispondente provincia o città metropolitana, secondo il codice tributo e il codice catastale indicato nel modello F24;

Visti i dati relativi ai quantitativi dei rifiuti raccolti sul territorio comunale al 31/12/2022, estratti dal portale dell'Azienda Beni Comuni di Latina, pari ad un totale di kg. 63.841, di cui il 49,1% raccolti in maniera differenziata;

CONSIDERATO IN PARTICOLARE CHE:



- l'art. 3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che "la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti";
- in tema di articolazione della tariffa il D.P.R. 158/99 prevede la ripartizione delle entrate tariffarie per fasce d'utenza, suddivise in domestiche e non domestiche, specificando che :

per le utenze domestiche l'art. 5. del D.P.R. n. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata, sia al numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e più componenti) e i riferimenti alla superficie occupata e al numero dei componenti il nucleo familiare sono operati non in maniera proporzionale, ma in maniera da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;

Nel dettaglio:

- la quota fissa (*TFd*) della tariffa è data dal prodotto della quota unitaria (espressa in €/mq) per la superficie dell'abitazione (indicata in mq) corretta per un coefficiente di adattamento (*Ka*). I valori di tale coefficiente di adattamento (che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza) sono riportati nelle tabelle 1a e 1b del d.P.R. 158/99 e sono stati elaborati per le tre aree geografiche (Nord, Centro, Sud) e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente;

- la quota variabile (*TVd*) si ricava come prodotto della quota unitaria (espressa in kg) per un coefficiente di adattamento (*Kb*) per il costo unitario (€/kg). I valori del coefficiente proporzionale di produttività dei rifiuti in funzione del numero di componenti del nucleo familiare (*Kb*) sono riportati nelle tabelle 2 del d.P.R. 158/99;

- **per le utenze non domestiche** (per le quali il citato decreto enuclea trenta categorie di attività):

1) la quota fissa (*TFnd*) è determinata per ogni singola utenza come prodotto della quota unitaria (in €/mq) per la superficie del locale assoggettabile a tariffa, in mq, per il coefficiente potenziale di produzione di rifiuti (*KC*), il quale tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuti connesso alla tipologia di attività.

Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente è determinato dal comune nell'ambito degli intervalli indicati nelle tabelle 3a e 3b del DPR n. 158/99..

2) per la quota variabile (*Tv nd*), il comma 2 dell'art. 6, prevede la possibilità di applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche per gli enti locali che non hanno organizzato un sistema di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti, in tal caso per l'attribuzione della quota variabile questa è data dal prodotto del costo unitario (€/kg) per la superficie del locale (in mq) parte variabile della tariffa, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, risultante da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività;

- che la definizione della concreta tariffa costituisce esercizio di discrezionalità espressiva dell'orientamento politico - amministrativo, consacrato negli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, in quanto tali insindacabili in sede giudiziaria, come costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza (Cons. Stato Sez. V, 10-02-2009, n. 750; Cons. Stato Sez. V, 10-07-2003, n. 4117; Cass. civ., 06-11-1981, n. 5849);

Considerato che:

- l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

- con la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.211/2023 del 06/05/2023 (Proposta di Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 203 del 06/04/2023 ad oggetto "Piano Economico Finanziario anni 2022-2025 (PEF) DEL Servizio d'Igiene Urbana DPR 158-99. Revisione infra periodo") è stato approvato il piano finanziario (PEF) 2023-2025 del servizio di gestione dei rifiuti per periodo 2022/2025 del Comune di Latina, contenente l'istanza motivata per la REVISIONE INFRA-PERiodo della predisposizione tariffaria, secondo quanto previsto dall'art. 8.5 della Delibera 363/2021/R/rif e dall'art. 28.4 dell'Allegato A alla citata delibera di ARERA, che prevede la revisione infra periodo solo nel caso di "circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano" e la RELAZIONE di cui all'art. 4.6 MTR-2 per il SUPERAMENTO del LIMITE DI CUI ALL'ART. 4.2 (LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE), redatto in conformità a quanto disposto dalla delibera ARERA363/2021, successive modifiche ed integrazioni le cui componenti di costo di gestione di servizi di igiene urbana, ammontano a complessivi **€ 36.303.965,00**.

Rilevato altresì che:

i coefficienti *Ka* sono previsti in misura unica dal D.P.R. n. 158/99, per cui per le utenze domestiche, la parte fissa è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dell'abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare, mentre la parte variabile è data da una quota unitaria dei costi variabili e da un coefficiente di produttività variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare;

Ritenuto opportuno:



- confermare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, allegati alla Deliberazione di C. C n. 80/2014 del 29/09/2014, quale parte integrante e sostanziale, relativa alla determinazione del listino tariffario della TARI 2014;

Considerato:

che per l'anno 2023 il costo complessivo del servizio, previsto nel piano finanziario approvato, è pari ad €. **36.303.965,00**, derivante dal dettaglio dei costi riportato nell'analisi del piano stesso, [OMISSIS...] suddiviso secondo le voci che in base al D.P.R. 158/1999 compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa, riassunte nelle percentuali indicate nella seguente tabella, e secondo le motivazioni di seguito argomentate:

Utenze	Costi fissi	Costi variabili	Totale	Costi fissi	Costi variabili
Domestiche	€ 10.202.710,70	€ 12.619.657,79	€ 22.822.368,49	59,00%	66,38%
Non domestiche	€ 7.090.019,30	€ 6.391.577,21	€ 13.481.596,51	41,00%	33,62%
Totale	€ 17.292.730,00	€ 19.011.235,00	€ 36.303.965,00		

Pertanto:

- i costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari a € **17.292.730,00**, pari al 47,63% del totale dei costi;

- i costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari a € **19.011.235,00**, pari al 52,37% del totale dei costi;

Considerato:

- quindi che dovendosi procedere, al riparto dei costi complessivi tra utenze domestiche e non domestiche, dovendo operare una scelta discrezionale, anche sulla base di quanto determinato negli esercizi precedenti agevolando le utenze domestiche, come previsto dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 158 del 1999;

Considerato:

- che con la **Deliberazione di C.C n° 16/2018 del 08/03/2018**, tenuto conto anche dell'andamento in diminuzione nel corso del 2017 della raccolta differenziata, con contestuale aumento dei costi per il conferimento in discarica del rifiuto indifferenziato, sono state leggermente modificate (di un punto) le percentuali di incidenza sulla parte fissa dei costi, definite dalla Deliberazione di C.C n.80/2014 del 29/09/2014, relativa all'approvazione del listino tariffario della TARI per l'anno 2014;

- che in particolare con la suddetta deliberazione la percentuale di incidenza delle utenze sulla parte fissa dei costi è stata variata nella misura del 59% per le utenze domestiche e del 41% per le utenze non domestiche, mentre per quanto riguarda la parte variabile della tariffa, la suddivisione dei costi è stata determinata in base alla potenziale percentuale di produzione dei rifiuti come desunti dall'applicazione dei coefficienti Kd;

Ritenuto:

pertanto di stabilire le seguenti percentuali di incidenza dei costi:

- per la parte fissa:

- il 59% a carico delle utenze domestiche;
- il 41% a carico delle utenze non domestiche.

- per la parte variabile:

- il 66,38% a carico delle utenze domestiche;
- il 33,62% a carico delle utenze non domestiche.

Considerato:

che occorre suddividere la quota fissa e la quota variabile delle utenze domestiche e non domestiche, applicando gli indici di produzione presunta stabiliti dal D.P.R. n 158/1999: "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani" nelle tabelle, allegato allo stesso provvedimento, 1.a e 2 per le utenze domestiche, 3.a e la 4,a per quelle non domestiche, di seguito riassunte:

- 1) Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche: Ka -coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare (I suoi valori sono determinati in misura fissa dal metodo normalizzato - tabella 1.a);
- 2) Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche: Kb - coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare (metodo normalizzato tabella 2);
- 3) Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche: Kc - coefficiente potenziale di produzione (tabella 3.a);
- 4) Interventi di produzione Kg/mq anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche: Kd - coefficiente di produzione kg/mq anno (tabella 4.a);

Ritenuto che, concluso il riparto, sulla base delle percentuali individuate, della parte fissa e della parte variabile tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, la determinazione della tariffa per ciascuna delle categoria sopra



evidenziata è stata effettuata secondo il listino allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e così costituito:

Prospetto 1) Riporta le voci di costi del servizio da coprire con la tariffa, suddivisi in costi fissi e costi variabili, ripartiti tra le categorie di utenza domestica e non domestica (**Allegato Prospetto 1**) I costi fissi sono suddivisi in base alla contribuzione al gettito delle due fasce, secondo le seguenti percentuali: 59% utenze domestiche e 41% utenze non domestiche.

I costi variabili sono suddivisi in base alla **potenziale** produzione di rifiuti con la ripartizione in percentuale dei costi variabili tra : utenze domestiche 66,38% e non domestiche 33,62% ;

Prospetto 2) Riporta i coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa alle utenze domestiche ed a quelle non domestiche (rispettivamente coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd per le utenze non domestiche). I coefficienti Ka sono previsti in misura unica dal D.P.R. n. 158/99, mentre quelli Kb, previsti tra un minimo ed un massimo dal citato D.P.R. n. 158/99, sono stati adottati nella misura minima per le utenze con un numero di componenti maggiore o uguale a 3 e nella misura massima per le utenze con un numero di componenti minore o uguale a 2. Riguardo ai coefficienti Kc e Kd, previsti dal D.P.R. n. 158/99 tra un minimo ed un massimo, sono state operate le distinzioni indicate nei prospetti allegati. (**Allegato Prospetto 2**)

Prospetto 3) Riporta le superfici soggette a tariffa per le singole tipologie di utenza, sia domestica, sia non domestica, risultanti dall'archivio delle utenze ed individua i costi unitari fissi e variabili sia per le utenze domestiche, sia per le utenze non domestiche. Detta individuazione è stata effettuata in base alle superfici effettive delle singole tipologie di utenza, risultante dagli archivi in possesso dell'Amministrazione. Alle superfici così individuate sono stati applicati gli idonei coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche, e Kc e Kd per le utenze non domestiche (**Allegato Prospetto 3**)

Prospetto 4) Riporta infine le singole misure tariffarie per utenze domestiche e per utenze non domestiche, suddivise tra parte fissa e parte variabile, misure determinate in base ai costi complessivi di cui al prospetto 1), ai coefficienti di cui al prospetto 2), alle superfici di cui al prospetto 3) ed ai costi unitari di cui allo stesso prospetto 4); (**Allegato Prospetto 4**)

Preso atto che l'art. 27 del regolamento comunale ad oggetto : "Tributo giornaliero" prevede per le utenze soggette a tariffa giornaliera, applicabili ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dell'anno solare, la tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50 % ;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti prodotti;

Visti, inoltre:

l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Visti :

i commi da **654 a 660 dell'art. 1 della legge n.147/2013** che attribuiscono ai comuni il potere di introdurre, con il regolamento, riduzioni e agevolazioni sul tributo dovuto, da finanziare con la fiscalità generale, ovvero da porre a carico degli altri contribuenti Tari, non beneficiari delle misure agevolative;



- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerati i tempi per istruire le procedure per il tempestivo riconoscimento, su istanza di parte, in ordine alle agevolazioni previste nel regolamento tari per le utenze domestiche e non domestiche;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 168 del 13/04/2023, con cui, è stato stabilito:

la suddivisione in quattro rate della Tari 2023 di cui tre rate in acconto, nella misura corrispondente al 90% dell'importo, calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (Deliberazione di C.C. n. 49 del 31/05/2022), con le seguenti scadenze:

5 giugno 2023, prima rata di acconto e rata unica;

5 agosto 2023 seconda rata di acconto;

5 ottobre 2023 terza rata di acconto;

con la rimanente quarta rata a saldo, sarà calcolato il conguaglio con l'applicazione delle Tariffe relative all'anno di competenza 2023, ai sensi del art. 13 comma 15 ter del Dlgs.n. 201/2011, con scadenza il 5 dicembre 2023, rata unica;

DATO ATTO che :

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- con Decreto del Presidente della Provincia di Latina n. 68 del 29/09/2022 è stato determinato nella misura del 5%, il tributo di cui sopra, per i comuni della provincia relativamente all'esercizio 2023;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 211/2023 del 06/05/2023 (Proposta di Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 203 del 06/04/2023 ad oggetto "Piano Economico Finanziario anni 2022-2025 (PEF) DEL Servizio d'Igiene Urbana DPR 158-99. Revisione infra periodo") di approvazione del PEF 2023/2025 con cui l'amministrazione comunale ha ritenuto necessario procedere all'aggiornamento ed alla revisione del Piano Economico Finanziario 2022-2025 del servizio gestione rifiuti, secondo quanto previsto dal MTR-2, presentando l'istanza motivata per la REVISIONE INFRA-PERiodo della predisposizione tariffaria, (art. 8.5 della Delibera 363/2021/R/rif e art. 28.4 dell'Allegato A alla citata delibera di ARERA, che prevede la revisione infra periodo solo nel caso di "circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano") e la RELAZIONE di cui all'art. 4.6 MTR-2 per il SUPERAMENTO del LIMITE DI CUI ALL'ART. 4.2 (LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE);

CONSIDERATE le argomentazioni e le motivazioni contenute nell'Istanza per la REVISIONE INFRA-PERiodo e nella RELAZIONE di cui all'art. 4.6 MTR-2 per il SUPERAMENTO del LIMITE DI CUI ALL'ART. 4.2 (LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE);

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del



proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Dirigente/Responsabile del Servizio Entrate, e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

RITENUTO opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge, procedere all'approvazione del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il DLGS 118/2011;

Visto lo statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale relativo alla Tassa Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 04/06/2020s.m.i.;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di prendere atto della deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 211/2023 del 06/05/2023 (Proposta di Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 203 del 06/04/2023 ad oggetto “Piano Economico Finanziario anni 2022-2025 (PEF) DEL Servizio d'Igiene Urbana DPR 158-99. Revisione infra periodo”) con la quale l'amministrazione comunale ha ritenuto necessario procedere all'aggiornamento ed alla revisione del Piano Economico Finanziario 2022-2025 del servizio gestione rifiuti secondo quanto previsto dal MTR-2; come meglio specificato nella relazione



di accompagnamento e nell'istanza di revisione infra-periodo e relazione art. 4.6 MTR-2 superamento limite di cui all' 4.2 (limite alla crescita annuale delle entrate), allegata al succitato provvedimento;

3. Di prendere atto altresì che nel PEF 2023 , approvato con la suddetta deliberazione n. 211/2023 del 06/05/2023, è previsto un costo complessivo presunto del servizio di igiene ambientale e gestione dei rifiuti per l'anno 2023, da coprire attraverso l'applicazione della Tassa Rifiuti -TARI, pari a **€ 36.303.965,00**;
4. Di approvare, in conformità al predetto Piano Finanziario, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, di cui agli allegati prospetti 1, 2, 3 e 4 (**Allegati Prospetti da 1 a 4**) presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
5. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
6. Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommata l'aliquota del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 , stabilita per l'esercizio 2023, con Decreto del Presidente della Provincia di Latina n. 68 del 29/09/2022, nella misura del 5%;
7. Di richiamare la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 168 del 13/04/2023, ove, per l'esercizio 2023, è stata disposta la riscossione della Tari in acconto e saldo, con la suddivisione in quattro rate di cui tre in acconto, oltre la rata unica per i contribuenti che vogliono effettuare il versamento in unica soluzione, nella misura corrispondente al 90% dell'importo, calcolate sulla base della tariffe dell'anno precedente (Deliberazione di C.C. n. 49 del 31/05/2022), con le seguenti scadenze:
5 giugno 2023, prima rata di acconto e rata unica;
5 agosto 2023 seconda rata di acconto;
5 ottobre 2023 terza rata di acconto;
8. Di specificare che la quarta rata a conguaglio, sarà calcolata con l'applicazione delle Tariffe relative all'anno di competenza 2023, ai sensi del art. 13 comma 15 ter del Dlgs.n. 201/2011, con la seguente scadenza: **rata unica saldo al 05/12/2023**
9. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
10. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000, attesa l'urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da un'esecuzione non immediata e così salvaguardare l'effettività di quanto deciso dall'organo di indirizzo politico nelle more della sua pubblicazione.

Firmato digitalmente dal Dirigente proponente

{Dott. Quirino Volpe}

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Vista la surriportata proposta di deliberazione;
- Visto il parere favorevole del {inserire_qui_Cognome_Nome_Dirigente_Responsabile}, Responsabile del Servizio {inserire_qui_Servizio }, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990 ;
- Visto:
 - il parere allegato del Responsabile del Servizio Finanziario e Partecipate, circa la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990;
 - che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.



Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000. Il presente atto, attesa l'urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da un'esecuzione non immediata e così salvaguardare l'effettività di quanto deciso dall'organo di indirizzo politico nelle more della sua pubblicazione, produce effetto immediato con la dichiarazione d'immediata eseguibilità della delibera.



Del che si è redatto il presente verbale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Carmine Valente

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE

Macrì Dott.ssa Alessandra

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)